

Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica*

Claudia Di Fonzo

Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica
Napoli: EdiSES, 2012, pp.188

Nel suo nuovo volume Claudia Di Fonzo – che recentemente ha curato tra l'altro *L'ultima forma dell'Ottimo commento* (2008) – tratta l'eredità del Sommo Poeta da determinati punti di vista per mezzo di un approccio innovativo e con una peculiare audacia. Analizza alcuni tratti rilevanti dell'opera dantesca, ponendola in un contesto analitico in cui mira a ricostruire il più chiaro possibile le connessioni tra giurisprudenza, escatologia, ermeneutica e poesia nella concezione politico-teologica di Dante. Secondo le parole dell'autrice, «questo lavoro propone una rilettura di Dante non solo alla luce delle nuove acquisizioni, ma pure tendando nuovi percorsi di lettura. La *Commedia*, come pure i trattati danteschi, sono collettori di „motivi vaganti” della Europa medievale, riplasmati e rigenerati dalla forza poetica di quel genio che Eliot considerava il maggiore tra i poeti di lingue moderne»¹.

Il libro è diviso – sicuramente non a caso – in sette capitoli, cui titoli mostrano già in sé gli schemi dei percorsi ermeneutici che Di Fonzo intende compiere: si tratta di definizioni tematiche piuttosto *dense* (per es. *Ordinamento cosmologico e ordinamento giuridico: una specularità ordinata; Giusti son due e non vi sono intesi: giusto naturale e giusto legale; ecc.*), che indubbiamente si spiegano in delle riflessioni complesse di ampio respiro, e che però purtroppo non imboccano in una conclusione generale al termine dell'opera (anche se Di Fonzo caratterizza come «conclusivo» il capitolo finale del volume, *Disarmonia infernale, liturgia astripeta e polifonia celeste*: «per concludere [...] dedicheremo alcune riflessioni alla musica – scrive Di Fonzo – che insieme alla geometria serve a Dante per parlare della visione di Dio»²). Al lettore può sembrare che le bellissime tavole iconografiche³ servano per sostituire la conclusione (pur sapendo che l'analisi dettagliata degli aspetti iconografici dei testi danteschi è esposta nel capitolo penultimo del libro, *Dante maestro di felicità: risemantizzazione di una iconografia sacra*). Questo tuttavia non toglie niente dal pregio del grandioso volume che a mio parere – come ciò risulta evidente anche in base alla ricca bibliografia – ha per scopo implicito pure il rinnovamento dell'esegesi dantesca. La necessità – sostenuta dall'autrice – di mettere a confronto giurisprudenza e letteratura è delineata

* This paper was supported by the János Bolyai Research Scholarship of the Hungarian Academy of Sciences.

1 Claudia Di Fonzo, *Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica*, Napoli: EdiSES, 2012, p.4.

2 *op. cit.*, p.6.

3 *op. cit.*, pp.123-131.

(come definizione di un ulteriore oggetto d'analisi), sempre nel capitolo introduttivo (*Un palinsesto dantesco*), nel modo seguente.

Che tipo di rapporto esiste tra la letteratura e il diritto ai tempi di Dante e appena dopo di lui? I glossatori medievali, come pure i penalisti fanno apertamente ricorso ai testi letterari là dove manchi l'*auctoritas* di riferimento. La letteratura diventa fonte autoritativa del diritto e il diritto talvolta assume veste letteraria. Il giurista medievale legge un testo letterario autorevole, per es. il *Convivio* di Dante. E lo usa come base autoritativa di un commento giuridico: nella fattispecie Dante diventa l'autorità sulla quale si fonda il diritto e la sua interpretazione⁴.

E prosegue Di Fonzo con delle affermazioni ancora più radicali, scrivendo tra l'altro che «il rapporto tra letteratura e diritto è inestricabile, e in relazione a Dante, a Cino da Pistoia e a Bartolo da Sassoferrato paradigmatico: la letteratura è autoritativa del diritto, il diritto si fa letteratura, i commentatori o produttori di poesia sono spesso giuristi. [...] Del resto „il diritto comune” fu un fattore di unificazione culturale europeo»⁵. E, secondo la conclusione preliminare, «la *Commedia* è la più grande finzione giuridica della storia della letteratura: sono gli atti del grande processo celebrato „fuori dal mondo” [...], nei confronti del mondo e della storia esperita da Dante per conoscenza e per esperienza, davanti a Dio Giudice, essendo Cristo e Maria avvocati difensori»⁶.

La riflessione teorico-giuridica appare nell'accennato secondo capitolo del volume (*Ordinamento cosmologico...*) tra l'altro nei seguenti termini.

L'uomo [...] reduplica in sé stesso l'ordinamento cosmologico e quello politico giuridico, poiché Cristo ne ha sanato la natura e ha reso possibile per lui questo cammino. Nel canto di Marco Lombardo [*Purgatorio* XVI] la connessione tra un ordine naturale impresso e un ordine legale che presiede alla vita consociata è chiarissima ed è riferita al percorso dell'anima razionale che nell'uomo è angelica e ha «amore a la veritade e a la vertude»⁷.

La serie di riflessioni sul rapporto tra il sovrano e i sudditi (basate sul *De regimine principum* di Tommaso e alcune tesi del *Convivio* e della *Monarchia*) giunge alla seguente conclusione provvisoria: «all'imperatore [...] l'uomo è soggetto per quelle operazioni che sono regolate dalla legge che egli stesso emana, mostra e comanda, e alla quale ogni uomo è subietto, imperatore compreso in quanto eccellente tra gli uomini»⁸.

È un motivo conduttore perenne nel volume che l'approccio innovativo nei confronti dei testi dell'Alighieri non è attribuito dall'autrice esclusivamente a se stessa, ma presuppone – e ciò, a mio parere, è segno di una riflessione genuinamente ermeneutica – l'esistenza di un dibattito perpetuo

4 *op. cit.*, p.7.

5 *op. cit.*, p.8.

6 *op. cit.*, p.11.

7 *op. cit.*, p.20.

8 *op. cit.*, p.26.

tra commenti danteschi «ortodossi» e «d'avanguardia»:

alla spinta canonizzante [...] si affianca una lettura del testo di Dante che, nella diacronia, fa emergere e recupera talune importanti concezioni e motivi tessuti nel dettato dantesco. Accade così che Benvenuto [da Imola] parli di pluristilismo dantesco, Guido da Pisa recuperi l'interpretazione aristotelica dell'ordinamento morale proposto nel canto undicesimo dell'*Inferno* [...], Pietro di Dante si adoperi a reperire le fonti classiche e giuridiche, [...] e che l'ultima forma dell'Ottimo commento [...] attribuisca particolare rilievo all'istanza politica e alla polemica contro la confusione dei due poteri, politico e spirituale⁹.

Tutto ciò ha una certa rilevanza specialmente in connessione all'accennato canto XVI del *Purgatorio*. Prendendo allora in considerazione la tradizione dei commenti «non-ortodossi» e le loro peculiari deduzioni, risulta evidente che Dante «raccoglie e armonizza le istanze del dibattito giuridico, politico e teologico europeo precedente e propone una sintesi»¹⁰.

Nel capitolo intitolato *La legittimazione dell'Impero romano presso Dante* Di Fonzo ribadisce tra l'altro che l'Alighieri

non è il celebratore dell'Impero romano in quanto tale, ma piuttosto l'interprete della storia dell'Impero romano come pure della tradizione poetica e speculativa pagana di Virgilio; egli individua nell'Impero il luogo geometrico della realizzazione della legge umana. [...] Per Dante il diritto romano è emanazione di una esperienza di attuazione dell'intelletto realizzatasi in un momento particolare dell'intera storia dell'uomo: quello della incarnazione¹¹.

E da ciò consegue da una parte che «l'Impero non è che l'attuazione della razionalità al suo massimo grado», ossia l'Impero rende possibile «la realizzazione delle potenzialità dell'uomo in quanto perfettamente ordinato al suo fine»¹², dall'altra parte consegue che la

connessione tra l'Impero e la riparazione operata da Cristo [...] nel capitolo XI del secondo trattato della *Monarchia* è cruciale. Il fatto che la colpa sia stata estinta da Cristo, sotto il profilo teologico è fondamentale [...], poiché nessun uomo poteva riparare una offesa tanto grande se non Dio stesso facendosi, egli vero Dio, vero uomo in tutto uguale all'uomo eccetto che nel peccato, in tal modo restaurando la relazione tra il creato e il creatore¹³.

9 *op. cit.*, p.30.

10 *op. cit.*, p.31.

11 *op. cit.* p.45.

12 *op. cit.*, p.47.

13 *op. cit.*, pp.50-51. Nel capitolo della *Monarchia*, segnalato da Di Fonzo, si legge – nell'ambito di un ragionamento sillogistico – tra l'altro il seguente. «Se [...] Cristo non avesse patito sotto un giudice ordinario, [...] [la sua] pena non sarebbe stata una punizione. E giudice ordinario non poteva essere se non quello che avesse giurisdizione su tutto il genere umano, poiché tutto il genere umano veniva punito [e redento] nella carne di Cristo [...]. [...] Tiberio Cesare, di cui era vicario Pilato, non avrebbe avuto giurisdizione su tutto il genere umano, se l'Impero romano non fosse stato secondo diritto. [...] Cessino [...] di far onta all'Impero romano coloro che si fingono figli della Chiesa, vedendo come Cristo, sposo di questa, lo approvò sì all'inizio come al termine della sua milizia». Dante, *Monarchia* (a c. di Bruno Nardi), II/XI, Milano-Napoli: R. Ricciardi, 1979, p.433.

Secondo la conclusione principale del capitolo in questione, per Dante

la condanna di Cristo fu inflitta nel rispetto della pienezza del diritto umano nel tempo della Roma augustea, allorché l'Impero era considerato legittimo in virtù dell'investitura popolare, e secondo la giustizia superiore di Dio che voleva riparare, attraverso il suo stesso figlio, alla disobbedienza del suo figlio Adamo: solo così giustizia e misericordia si baciano, cielo e terra si toccano, il paradiso si realizza sulla terra¹⁴.

È nota la decisiva presenza intertestuale dell'*Etica Nicomachea* di Aristotele nei testi di Dante (basta ricordarci delle parole di Virgilio in *Inferno* XI: «Non ti rimembra di quelle parole /con le quai la tua Etica pertratta /le tre disposizion che 'l ciel non vole...»). In connessione a ciò Di Fonzo (nell'accennato capitolo *Giusti son due...*), facendo un riferimento a *Inferno* VI 73, rileva che – con ogni probabilità – debba essere un determinato luogo testuale dell'*Etica Nicomachea* l'ipotesto della formulazione dei «due giusti», ossia il giusto naturale e il giusto legale; si tratta di un tema trattato anteriormente anche da Tommaso d'Aquino nel suo commento al libro V dell'*Etica*¹⁵. Secondo la parole dell'autrice, Tommaso in tale commento «sottolinea come la giustizia sia una virtù atipica in quanto non esiste il giusto in assoluto, ma soltanto in relazione ai diritti di un altro individuo, quindi essa non è una medietà tra un eccesso e un difetto. Sul piano politico, il giusto legale o positivo dipende dai governanti ed è [un fenomeno contestuale-]storico, mentre il giusto naturale è uguale per tutti»¹⁶. Per dimostrare la complessità del problema, Di Fonzo dà un breve resoconto di tale distinzione reperibile nell'interpretazione delle *Etimologie* di Isidoro di Siviglia¹⁷, e prosegue con l'analisi di ulteriori approcci al tema. La tragedia di Pier delle Vigne (*Inferno* XIII, 55-108) consiste anche nel contrasto – nella vita di una determinata persona – tra i due tipi di giustizia in questione¹⁸, e Dante è, sotto quest'aspetto, «l'anti Pier delle Vigne»¹⁹.

Nel capitolo *La parola ornata e la donna gentile: un connubio ciceroniano*, che tratta in primo luogo della teoria linguistica di Dante, Di Fonzo accentua che

nella scelta del volgare risiede il cuore della filosofia politica di Dante che [...] nel suo trattato politico [nella *Monarchia*, scritta – analogamente al *De vulgari eloquentia* – in latino] ha inteso sottolineare come la legittimazione *de iure* dell'Impero romano e la legittimazione del primato del popolo romano vadano di pari passo. Con [il] popolo si individua quella *societas* nella quale il principe, riconosciuto dal popolo, fa l'interesse della cittadinanza romana e manifesta la sua sovranità nella sottomissione alla legge (*lex digna vox*), con ciò realizzando il bene comune. Un principe che, affrancato dalla *cupiditas*, non solo sia *executor iustitiae* [...], ma che parli la lingua del suo popolo e con essa restauri la comunicazione politica insidiata dalla menzogna del peccato²⁰.

14 Di Fonzo, *Dante tra diritto...*, ed. cit., p.53.

15 cfr. *op. cit.*, pp.56-57.

16 *op. cit.*, p.67.

17 cfr. *op. cit.*, p.68.

18 cfr. *op. cit.*, p.70.

19 *op. cit.*, p.73.

20 *op. cit.*, p.76.

In base ad una serie di ulteriori riflessioni sulla relazione tra politica/potere e lingua nel pensiero dantesco, l'autrice deduce il seguente: «la scelta tra volgare e latino è la scelta fatta da Dante filosofo. La teoresi relativa alle varietà regionali e la determinazione per il registro illustre del volgare adatto alle canzoni della rettitudine è una scelta fatta dal Dante linguista»²¹.

Nell'accennato capitolo finale del volume (*Disarmonia infernale...*) Di Fonzo ribadisce che nel processo della stesura della *Commedia* e di altre opere Dante abbia potuto essere motivato anche da certe concezioni musicali del medioevo. Secondo una delle riflessioni di chiusura «se la *Commedia* si conclude con la *visio Dei*, cioè con la visione della trinità figurata nei tre cerchi luminosi, si conclude pure con una musica che ormai è polifonia»²². - - -

21 *op. cit.*, p.83. La filosofia del linguaggio di Dante è analizzata in modo approfondito nel secondo capitolo del volume di János Kelemen, *Il Dante filosofo [A filozófus Dante]*, Budapest: Atlantisz, 2002, pp.97-157 (vedi la recensione di József Nagy sul volume in questione: *János Kelemen, A filozófus Dante...*, in *Alpha Omega*, 1/2004, pp.135-138, inoltre on-line: http://academia.edu/2419556/J._Kelemen_Il_Dante_filosofo).

La relazione tra lingua e potere nella concezione dantesca è analizzata dal filosofo ungherese nel seguente studio (sempre in ungherese): Kelemen, *Potere e lingua nella filosofia del linguaggio di Dante [Hatalom és nyelv Dante nyelvfilozófiájában]*, in *Világosság*, 2004/1, pp.3-9: <http://epa.oszk.hu/01200/01273/00009/pdf/20040510102845.pdf>.

22 Di Fonzo, *Dante tra diritto...*, ed. cit., p.121.